

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca	REPUBBLICA ITALIANA



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



I.C. "Rita Levi Montalcini"
SPEZZANO ALBANESE (CS)

Ministero dell'istruzione e del merito

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SPEZZANO ALBANESE (CS)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale

VIA VIGNALE, SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)

COD. FISC.

94018300783 – COD. MECC. CSIC878003 -tel. e fax 0981.953077 www.icspaxana.edu.it - e-

mail: csic878003@istruzione.it - p.e.c.: csic878003@pec.istruzione.it



Prot. n 3882 del 3 novembre 2025, Spezzano Albanese

Ai Genitori degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado
Ai docenti interessati
AL DSGA
All'Albo OnLine
Al Sito Web – Home Page

Oggetto: Validità' anno scolastico 2025/26 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di I°(limite massimo ore di assenza). Precisazioni sul voto di condotta.

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [Decreto legislativo n. 59 del 2004](#), e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

VISTO il D.Lgs 62/2017, art. 5 sulla validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
3. *Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.*

VISTA le delibere del Collegio dei docenti

VISTA la tabella dell'orario settimanale per la scuola secondaria di primo grado

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni

COMUNICA

- a) Che, ai fini della **validità dell'anno scolastico**, per la Scuola secondaria di I° grado per la valutazione finale degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato (Dlgs 62 del 2017, art. 5) per come sotto riportato

Tabella1: Scuola Secondaria: tempo scuola 30 ore

Quadro orario settimanale nelle classi a tempo normale

Discipline o gruppi di discipline	I classe	II classe	III classe
Italiano, Storia, Geografia	9	9	9
Matematica e Scienze	6	6	6
Tecnologia	2	2	2
Inglese	3	3	3
Seconda lingua comunitaria	2	2	2
Arte e immagine	2	2	2
Scienze motoria e sportive	2	2	2
Musica	2	2	2
Religione cattolica	1	1	1
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	1	1
Totale orario settimanale	30	30	30

Per tutti gli allievi il monte ore annuale è di 990 corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie; per assicurare la validità dell'anno scolastico è necessario **frequentare per un minimo** di 742,5 ore circa, pari a **123,75 giorni (settimana corta frequenza 5/6 giorni)**; è ammesso quindi un numero **massimo di ore di assenze** annuale di 247,5 ore circa pari a **41,2** giorni per come sotto riportato

Tabella 2: **Monte ore annuale per tempo scuola 30 ore**

Classe	Monte ore totale (ore)	Monte ore minimo di frequenza (ore)	Monte ore massimo di assenza (ore)	Monte massimo di assenze in ore
I	990	742,5	247,5	41,2
II	990	742,5	247,5	41,2
III	990	742,5	247,5	41,2

Per tutti gli allievi ad indirizzo musicale il monte ore annuale è di 1056 ore; per assicurare la validità dell'anno scolastico è necessario **frequentare per un minimo** di 792 ore circa, pari a **132** giorni; è ammesso quindi un numero **massimo di ore di assenze** annuale di 264 circa pari a **44** giorni per come sotto riportato

Tabella 3: **Monte ore annuale per tempo scuola 32 ore (Indirizzo musicale)**

Classe	Monte ore totale (ore)	Monte ore minimo di frequenza (ore)	Monte ore massimo di assenza (ore)	Monte massimo di assenze in ore
I	1056	792	264	44
II	1056	792	264	44
III	1056	792	264	44

a) le deroghe consentite ai limiti di cui sopra nelle tabelle sono le seguenti:

1. Gravi motivi di salute, documentati tempestivamente con certificato rilasciato da personale medico.
2. Terapie e/o cure programmate.
3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese.

5. Gravi motivi familiari e personali, di cui la scuola è a conoscenza, a fronte di motivi di merito dell'alunno.
6. Situazioni particolari di disagio e/o età dell'alunno per il quale eventuale ed ulteriore non ammissione risulterebbe inefficace e non produttiva (situazioni debitamente verbalizzate dai CdC).
7. trasferimenti familiari temporanei per motivi di lavoro o altro.

Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica:

"... alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura".

In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati **entro 10 giorni dal rientro a scuola.**

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. **Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.**

Prima di procedere alla **valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale**, il **Consiglio di Classe**, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, **procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato:**

- **gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza** vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio;
- **gli studenti, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza,** saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:
 1. **situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;**
 2. **possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.**

Pertanto, gli alunni che non abbiano raggiunto **il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza,** non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, saranno scrutinati ma non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) **se non si daranno le condizioni per una valutazione in tutte le materie.**

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o **all'Esame di Stato**).

Il voto di condotta, seguendo i più recenti disposti normativi, sarà collegato anche al numero di assenze effettuate o ritardi sistematici (si veda a tal proposito pubblicazione della valutazione della condotta sul sito della scuola nell'a.s 24/25 *Rubrica valutazione primaria e sec. di 1 grado, maggio 2025*), specie se derivanti da negligenza o non giustificati.

L'ammissione all'Esame di Stato in definitiva, ss.mm.ed ii., avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali deliberate dal collegio dei docenti secondo quanto già previsto dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Si ricorda inoltre che la riforma sul voto di condotta, per la scuola secondaria di primo grado, restituisce alla stessa un valore formativo e non meramente disciplinare. Sarà un indicatore del rispetto delle regole, delle persone e dell'impegno verso la comunità scolastica. Il comportamento degli studenti sarà valutato lungo l'intero anno scolastico e terrà conto, in particolare, di eventuali episodi di violenza o aggressione ai danni del personale scolastico e degli altri studenti. In particolar modo, per alunni della scuola secondaria di primo grado, il voto di condotta ora "fa media" e può incidere sull'ammissione alla classe successiva.

I Consigli di Classe, tramite il Coordinatore di Classe avranno cura di diffondere la presente nelle classi e quindi alle famiglie, in aggiunta alla pubblicazione della stessa sul sito della scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa

